

**CISL UIL**  
**CONFINDUSTRIA CONFAPI**  
**CONFARTIGIANATO CNA CASA FEDERCLAAI**  
**Regionali del VENETO**

**REGOLAMENTO ELETTORALE per l'elezione dei delegati che compongono  
l'assemblea di Solidarietà Veneto – Fondo Pensione**

Il presente regolamento, sottoscritto dalle Parti Istitutive, indica le norme e le procedure per l'elezione dei delegati che compongono l'Assemblea del Fondo nel numero e con le modalità stabilite dallo Statuto del Fondo.

**A. Norme generali**

**Art. 1**

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione del Fondo invita le Parti Istitutive ad avviare la procedura per il rinnovo dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, coinvolgendo i lavoratori aderenti e le imprese associate in regola con la contribuzione a un mese dalla data di indizione delle elezioni.

Verranno eletti 200 componenti, dei quali 95 in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, 95 in rappresentanza delle imprese e 10 in rappresentanza di lavoratori atipici, autonomi e coltivatori diretti. Le aziende sono impegnate a dare comunicazione ai lavoratori della scadenza elettorale e ad affiggere alle bacheche la comunicazione inviata dal Fondo.

**Art. 2**

Le operazioni di voto sono organizzate e coordinate da un **Ufficio elettorale** nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da cinque membri, di cui uno facente capo alla struttura del Fondo, con il compito di:

- predisporre quanto necessario per un corretto e celere svolgimento della fase elettorale;
- ricevere e verificare la regolarità delle liste e dei candidati;
- definire la modalità di voto (elettronica, cartacea o mista)
- predisporre le schede per le votazioni (elettroniche o cartacee);
- inviare la scheda elettorale (elettronica o cartacea) a ciascun associato;
- in caso di voto cartaceo, ricevere le schede votate e procedere allo scrutinio;
- predisporre il verbale finale e darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, alle Parti Istitutive, agli associati presso le Aziende e ai candidati eletti;
- pronunciarsi, con decisione presa a maggioranza, su qualsiasi questione relativa alle operazioni di voto e ai candidati eletti.

L'**Ufficio elettorale** potrà allestire uno o più seggi elettorali, anche presso le sedi delle Parti Istitutive o delle aziende, oppure ricevere il voto direttamente presso il Fondo (se cartaceo), previo invio della scheda elettorale all'indirizzo dell'associato.

Le operazioni di voto si devono concludere entro 15 giorni dalla scadenza del mandato.

## **B. Elezione dei delegati dei lavoratori dipendenti**

### **Art. 3**

L'elezione dei 95 delegati in rappresentanza dei lavoratori dipendenti avviene votando su una o più liste di candidati presentate entro i termini fissati dall'Ufficio elettorale, nei limiti presente regolamento.

Il territorio regionale viene suddiviso in Collegi elettorali e ciascun Collegio esprimerà un numero di eletti in proporzione al numero degli associati del Fondo dipendenti da aziende situate nell'ambito territoriale del Collegio stesso.

### **Art. 4**

Hanno diritto di voto, e possono essere eletti, tutti gli associati al Fondo che risultino iscritti a libro soci all'ultima valorizzazione ufficiale disponibile alla data di apertura della fase elettorale.

Le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio elettorale al massimo 7 giorni di calendario prima dell'apertura della fase di voto. Ogni avente diritto può candidarsi in una sola lista.

Le liste e le schede elettorali, chiaramente identificate, conterranno i nominativi dei candidati, corredati del nome, della provincia e del settore produttivo di appartenenza.

Il materiale di propaganda elettorale potrà essere distribuito ed affisso nelle bacheche aziendali o in altri spazi che le Parti riterranno adatti alla visione da parte dei lavoratori.

### **Art. 5**

La votazione avviene con voto segreto (elettronico o cartaceo) sulla scheda contenente tutte le liste in ordine di data di presentazione all'Ufficio elettorale.

### **Art. 6**

La modalità di voto "elettronico" dovrà garantire l'accesso gratuito al voto e livelli di riservatezza analoghi a quelli previsti per il voto "cartaceo".

Se si utilizza parallelamente la modalità di voto "cartaceo", le schede votate dovranno essere rispedite o fatte pervenire al Fondo in busta chiusa. Le schede, opportunamente ripiegate, potranno essere raccolte dagli operatori incaricati dal Fondo, nei punti attivati a tal fine sul territorio.

Lo scrutinio potrà essere manuale, ottico o elettronico e se necessario l'Ufficio Elettorale potrà nominare anche scrutatori.

I relativi verbali saranno sigillati in una busta chiusa ed inviati all'Ufficio elettorale presso il Fondo, per la compilazione del quadro finale dei risultati.

Ogni ulteriore aspetto di carattere tecnico è demandato all'Ufficio Elettorale.

### **Art. 7**

Preso atto del risultato dello scrutinio, l'Ufficio elettorale del Fondo provvederà alla compilazione dell'elenco dei delegati risultati eletti a far parte dell'Assemblea del Fondo nel numero previsto dallo Statuto ed alla relativa verbalizzazione.

In caso di parità di voti, prevale il delegato più anziano in età.

I delegati eletti permarranno in carica per il tempo statutariamente previsto; in caso di dimissioni o revoca, subentrerà il primo dei non eletti che resterà in carica per il residuo del mandato.

### **Art. 8**

Cessa dall'incarico la delegata/il delegato in rappresentanza dei lavoratori che:

- riscatta l'intera posizione individuale presso il Fondo per cessazione del rapporto di lavoro o per morte;
- trasferisce ad altro Fondo la propria posizione;
- è escluso da Associato con delibera dell'Assemblea in base all'art. 16 dello Statuto.

## **C. Elezione dei delegati dei datori di lavoro**

### **Art. 9**

Le Parti istitutive di rappresentanza dei datori di lavoro, durante la fase elettorale promuoveranno le assemblee delle Aziende associate al Fondo unitamente ai loro Direttivi ovvero alle strutture di rappresentanza, e daranno luogo all'elezione o nomina dei delegati in rappresentanza dei datori di lavoro, nella ripartizione prevista dall'accordo istitutivo del 20.09.2007, in modo da raggiungere il numero complessivo di 95.

Le Parti istitutive faranno pervenire all'Ufficio elettorale del Fondo i verbali relativi in busta chiusa.

I delegati eletti permarranno in carica per il tempo statutariamente previsto. Nel caso di dimissioni o di revoca di uno dei delegati, subentrerà il primo dei non eletti nell'ambito della stessa Parte Istitutiva la quale, in assenza di "non eletti", può nominare una\un nuova\o delegata\o. La\il subentrante resterà in ogni caso in carica per il residuo del mandato.

## **D. Elezione dei delegati dei lavoratori atipici – coltivatori diretti – autonomi**

### **Art. 10**

Per la durata del presente mandato elettorale, le Parti istitutive rappresentanti dei lavoratori atipici (lavoratori con contratto di collaborazione, associati in partecipazione, lavoratori autonomi e con partita iva), dei coltivatori diretti, e dei lavoratori autonomi (intesi come titolari di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e all'INPS ed eventuali soci e collaboratori), nomineranno i 10 delegati nell'Assemblea del Fondo in ragione di 3 membri per i lavoratori atipici, 2 per i coltivatori diretti e 5 per i lavoratori autonomi.